

(N. 2233)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1957 (V. Stampato n. 2738).

d'iniziativa dei Deputati **ELKAN, MANZINI, SALIZZONI, BARTOLE, BERSANI,**
FRANCESCHINI Giorgio, **GORINI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 NOVEMBRE 1957

Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562,
sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di collocatore di 3^a classe prevista dal precedente articolo 3 è conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento nel contingente di 6.000 posti previsto dallo stesso articolo 3, al personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ed ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Il conferimento della qualifica di collocatore di 3^a classe, previsto dal precedente

comma, è effettuato a domanda degli interessati, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso di licenza elementare, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo articolo 17, al personale che sia in servizio al 16 maggio 1956 e che alla stessa data:

- a) non abbia compiuto il 65° anno di età;
- b) abbia almeno sei mesi di anzianità di servizio regolarmente prestato;
- c) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.

La stessa Commissione procederà all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianità di servizio e della capacità dimostrata.

Il conferimento della qualifica di collocatore di 3^a classe, previsto dal primo comma

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del presente articolo, è disposto mediante decreto ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dal 10 luglio 1956 ».

La qualifica di collocatore di 3^a classe non potrà essere conferita a coloro che, successivamente alla data del 10 luglio 1956, abbiano per qualunque motivo rassegnato le dimissioni.

Art. 2.

L'articolo 20 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è soppresso.

Art. 3.

Le domande del personale aspirante al conferimento della qualifica di collocatore di 3^a

classe di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562, modificato dall'articolo 1 della presente legge, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire agli Uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione dalla presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Alla spesa occorrente per l'applicazione delle norme transitorie contenute nell'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, modificato dall'articolo 1 della presente legge, si provvederà nei modi previsti all'articolo 15 della legge n. 562 sopra ricordata.